

Modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare

(G.U. n. 112 del 9 maggio 1966)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visti gli articoli 30 e seguenti del detto trattato;

Visto l'art. 1, lettera c), della legge 13 luglio 1965, n. 871, che conferisce al Governo la delega ad emanare per tutta la durata della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea le norme necessarie per attuare le disposizioni degli articoli 30 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ed in particolare le direttive del Consiglio della stessa Comunità adottate il 2 febbraio 1959;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la direttiva adottata dal Consiglio della Comunità europea dell'energia atomica il 2 febbraio 1959;

Ritenuta la necessità di dare integrale attuazione agli articoli 30 e seguenti del Trattato Euratom e alle norme fissate dalla succitata direttiva;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 871;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per i trasporti e aviazione civile, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile e per la sanità;

Decreta:

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dai seguenti:

“E' parimenti soggetto all'obbligo della denuncia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di cinque giorni, chi detiene materie radioattive in quantità tali che la radioattività totale all'atto della denuncia ecceda i valori di quantità totale di radioattività o di peso determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e fissati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto 13 febbraio 1964, n. 185.

Qualora le materie radioattive siano detenute da istituti universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica, il competente direttore è tenuto ad effettuare la denuncia anche al Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le disposizioni sulla protezione sanitaria della popolazione contenute nel capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185”.

Art. 2

L'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

“Il trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantità e delle materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi, autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la marina mercantile.

Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli trasporti occasionali di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che non ecceda i valori che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. In tali casi, prima della esecuzione del trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al medico provinciale delle Province nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso, mediante apposita denuncia che preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto.

Singoli trasporti di materie fissili speciali, in qualsiasi quantità, e di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda il limite fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da

vettori terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro interessato.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti non esimono il vettore dalla osservanza delle vigenti norme sulla disciplina dei trasporti.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità europea dell'energia atomica.

Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive di cui al comma precedente, il trasporto delle dette materie deve essere effettuato nell'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della marina mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche delle norme di protezione sanitaria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che risultino applicabili".

Art. 3

Il primo comma dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

"Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'impiego degli isotopi radioattivi, quando la quantità di radioattività che si intende utilizzare è pari o superiore ai valori di quantità totale di radioattività o di peso che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è sottoposto all'autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per gli usi industriali; dallo stesso Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'agricoltura e le foreste per gli usi agricoli, con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione per gli usi didattici e con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità per gli usi diagnostici, terapeutici e sperimentali clinico-sanitari".

Art. 4

All'art. 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è aggiunto il seguente comma:

"Chiunque ometta di effettuare la denuncia prescritta dal secondo comma dell'art. 5 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000".

Art. 5

Fino a quando non saranno stati emanati i decreti del Ministro per l'industria e il commercio previsti nei precedenti articoli 1, 2 e 3, continua a essere applicata la disciplina prescritta all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.